



COMUNE DI LEVANTO

PROVINCIA DELLA SPEZIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE
PUBBLICHE FINALIZZATE ALL'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ
DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18/07/2023

INDICE GENERALE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Disposizioni generali per lo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante

CAPO II – CONCESSIONE DI AREE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 4 - Individuazione delle aree

Art. 5 - Requisiti per la concessione delle aree e loro durata

Art. 6 - Avvisi per la presentazione delle istanze

Art. 7 - Contenuto delle istanze di concessione e criteri per l'assegnazione

Art. 8 - Modalità di concessione delle aree

Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione

Art. 10 - Piccole attrazioni a funzionamento semplice

Art. 11 - Responsabilità civile e garanzie richieste

Art. 12 - Obblighi del concessionario

Art. 13 - Riconsegna delle aree

Art. 14 - Revoca e decadenza della concessione e altre sanzioni

Art. 15 - Installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree private

Art. 16 - Installazione in occasione di manifestazioni

Art. 17 - Area destinata allo stazionamento dei caravan / abitazione

CAPO III – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Pubblicità del regolamento

Art. 19 - Rinvio

Art. 20 - Norme transitorie

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante nel territorio comunale, sia su area pubblica che su area privata, e disciplina la concessione di aree comunali o di aree che siano comunque nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante.
2. Sono escluse dall'applicazione del Regolamento:
 - le occupazioni di suolo per le arti di strada, già disciplinate da specifico Regolamento.
3. E' vietato, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo viaggiante, sia su area pubblica che su area privata, che contempri, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti sia a specie domestiche che selvatiche e/o esotiche, oltre a qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alla succitata attività.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:
 - a) *“elenco ministeriale”*: elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante), approvato con decreto interministeriale del 23 aprile 1969, come aggiornato da tutti i successivi periodici decreti;
 - b) *“spettacoli viaggianti”*: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi divertimento; indicate nell'elenco ministeriale ed esercitate in forma di impresa;
 - c) *“attrazione”*: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'elenco ministeriale. L'attrazione è piccola, media o grande a seconda di come è classificata nell'elenco ministeriale;
 - d) *“luna park”*: complesso di tre o più attrazioni, con prevalenza di medie o grandi, installate temporaneamente su una medesima area aperta al pubblico;
 - e) *“teatrini di burattini”*: modeste attrezzature mobili dotate di elementare boccascena oppure di piccolo palcoscenico, da cui o su cui si presentano spettacoli di burattini o marionette; nel presente regolamento la disciplina di riferimento è quella stabilita per le medie e piccole attrazioni;
 - f) *“piccole attrazioni a funzionamento semplice”*: le attività dello spettacolo viaggiante inserite nell'art. 2 del Decreto 14 giugno 2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e ss.mm.ii.;
 - g) *“gestore”*: soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo il titolo abilitativo permanente per l'esercizio su tutto il territorio nazionale di

tale attività, ai sensi dell'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

- h) “*libretto delle attività*”: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell'attrazione a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica ed autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali, nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi;
- i) “*codice identificativo*”: il codice che identifica ogni attrazione di spettacolo viaggiante, attribuitole in sede di registrazione ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante) e riportato su apposita targhetta fissata sull'attrazione stessa;
- j) “*tecnico abilitato*”: soggetto abilitato iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai colleghi professionali dei geometri o dei periti industriali, che opera nell'ambito delle proprie competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente;
- k) “*tecnico abilitato sulla conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività*”: il tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- l) “*elenco delle aree*”: elenco delle aree disponibili per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante redatto e aggiornato ogni anno dall'Amministrazione comunale, ai sensi del successivo articolo 4;
- m) “*attrazioni ammesse*”: elenco delle attrazioni, annualmente deliberato dalla Giunta comunale, secondo le modalità di cui al successivo articolo 4, che potranno essere presenti nelle aree comunali disponibili, secondo la classificazione contenuta nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'articolo 4 della Legge n. 337/68, approvato con Decreto interministeriale del 23 aprile 1969, come aggiornato da tutti i successivi periodici decreti.

ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. L'installazione e lo svolgimento di ogni attività di spettacolo viaggiante insistente sul territorio comunale, sia su area pubblica che su area privata, è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi, di mobilità e viabilità, di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale, oltre alle norme igienico-sanitarie, ambientali e paesaggistiche e di rispetto della quiete pubblica, nonché alle ulteriori prescrizioni eventualmente impartite dalle autorità competenti per motivi di pubblico interesse.
2. Ogni gestore che eserciti la propria attività di spettacolo viaggiante nel territorio comunale, sia su area pubblica che su area privata, stipula apposita polizza assicurativa di

responsabilità civile verso terzi, valida per tutto il periodo di svolgimento dell'attività, che copra eventuali danni a persone, animali o cose.

3. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere stabilite esclusioni o limitazioni nello svolgimento di attività di spettacolo viaggiante, relative sia alle aree pubbliche che a quelle private, in alcune zone del territorio comunale, per motivi ricadenti in uno degli ambiti di tutela elencati al comma 1.

CAPO II - CONCESSIONE DI AREE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

1. Le aree disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante sono individuate annualmente con deliberazione della Giunta comunale, che ne redige apposito elenco suddividendole per tipologia ed identificando le attrazioni ammesse, se ciò risulta possibile in base alle aree libere aventi le caratteristiche necessarie per ospitare spettacoli viaggianti, nel modo seguente:
 - a) aree per medie e piccole attrazioni;
 - b) aree per luna park
2. L'individuazione delle aree da parte della Giunta comunale è preceduta dall'acquisizione di tutti i necessari pareri dei singoli uffici competenti, che sono ripetuti di volta in volta nella fase endoprocedimentale di rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ufficio Attività Produttive. I pareri si intendono acquisiti favorevolmente in caso di infruttuoso decorso del termine.
3. La Giunta comunale con propria deliberazione, contestualmente all'individuazione delle aree per l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante e delle attrazioni ammesse, stabilisce per ciascuna area il periodo massimo di occupazione dello spettacolo viaggiante.
4. Nella medesima deliberazione la Giunta comunale prevede eventuali ulteriori specificazioni sull'utilizzo o sugli orari di svolgimento delle attività nelle aree individuate, nel rispetto della normativa vigente.
5. La Giunta può sempre integrare l'elenco delle aree.
6. L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che dette aree, per prevalenti ragioni di interesse pubblico, oppure qualora non vengano utilizzate o se ne ravvisi la necessità, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, possano essere destinate ad altre finalità.
7. Le aree di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo possono essere concesse contemporaneamente, per la parte a ciascuno assegnata, a più gestori.

ART. 5 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELLE AREE E LORO DURATA

1. Le aree disponibili, di cui al precedente art. 4, possono essere concesse ai singoli esercenti delle attrazioni dello spettacolo viaggiante a condizione che:

- a) siano in possesso dei requisiti morali previsti dalle normative vigenti;
 - b) siano in possesso della licenza dello spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza anagrafica, se trattasi di impresa individuale, o dal Comune ove la società ha la propria sede legale ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.;
 - c) l'attrazione da installare, indicata nella licenza, sia compresa nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4, Legge n. 337/1968 e rispetti i requisiti previsti dal D.M. 18/05/2007;
 - d) siano iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di competenza.
2. L'occupazione di area pubblica ha carattere temporaneo ed è limitata al periodo indicato nella concessione.

ART. 6 - AVVISI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. L'ufficio competente provvede a pubblicare sul sito istituzionale del Comune apposito avviso per invitare i gestori, che sono interessati a ottenere una concessione di suolo pubblico per le aree di cui al precedente articolo 4 comma 1, a presentare la relativa istanza per il periodo previsto dall'avviso.
2. L'avviso contiene la specificazione del contenuto delle istanze, dei termini e delle modalità di presentazione, della documentazione da allegare oltre ai criteri di selezione sulla base delle linee guida fissate nel successivo articolo 7.
3. Le istanze sono presentate sull'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente e pubblicata sul sito istituzionale del Comune insieme agli avvisi.
4. Le istanze pervenute al di fuori dei termini temporali iniziali e finali stabiliti di volta in volta dagli avvisi o che non rispettano le modalità di presentazione richieste sono irricevibili e, pertanto, non valutate.
5. Le istanze presentate per aree o per tipologie di attività diverse da quelle indicate negli avvisi sono inammissibili.
6. Le istanze che non contengono tutto quanto richiesto dagli avvisi possono essere integrate solo una volta, nei termini a tal fine assegnati dall'ufficio competente. In assenza di integrazione nei termini, l'ufficio competente dispone l'archiviazione dell'istanza senza ulteriore esame.

ART. 7 - CONTENUTO DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

1. Le istanze, di cui al precedente art. 6, da presentare assolvendo agli obblighi della vigente normativa sul bollo sono corredate della seguente documentazione minima, cui si aggiunge quella di volta in volta richiesta dal singolo avviso pubblicato:
 - a) dichiarazione degli estremi del titolo abilitativo permanente del gestore all'esercizio, su tutto il territorio nazionale, dell'attività di spettacolo viaggiante, ex articolo 69 del T.U.L.P.S., con esatta indicazione del numero, della data e del Comune di formazione del medesimo titolo;
 - b) planimetria dell'area richiesta, con la dettagliata descrizione delle dimensioni in metri quadri delle attrazioni e degli spazi adiacenti a servizio delle stesse, ricompresi

nell'istanza. La planimetria dovrà essere riproposta, sottoscritta questa volta da tecnico abilitato, in casodi assegnazione dell'area;

- c) elencazione, descrizione e documentazione fotografica, rappresentativa dello stato attuale di esercizio, delle attrazioni da installare nell'area richiesta e collegate al titolo abilitativo del gestore, con l'indicazione della esatta denominazione delle stesse come da elenco ministeriale e dei relativi codici identificativi;
 - d) copia carta d'identità del richiedente in corso di validità.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della Legge 18 marzo 1968, n. 337, la concessione delle aree di cui al presente regolamento è effettuata senza esperimento di asta.
 3. Nel caso in cui per un'area sia pervenuta istanza da parte di un solo gestore, l'ufficio competente, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese e sul rispetto delle condizioni stabilite dal relativo avviso pubblico, acquisiti il pagamento dovuto e la documentazione di cui al successivo articolo 8, adotta il provvedimento di concessione.
 4. Nel caso di più istanze per la stessa area, relative alla tipologia per medie e piccole attrazioni di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a) l'ufficio competente interpella i gestori interessati per ciascuna tipologia, al fine di addivenire a un accordo, in applicazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo riguarda l'utilizzo contestuale, o con una successione temporale concordata, dell'area richiesta.
 5. Se non è raggiunto l'accordo, di cui al precedente comma 4, l'ufficio competente individua il soggetto cui affidare l'area mediante l'applicazione dei seguenti criteri, i cui valori e modalità di attribuzione del punteggio vengono individuati nell'avviso di cui all'art. 6, comma 1:
 - a) maggiore presenza sul territorio comunale negli ultimi 5 anni con l'attrazione richiesta;
 - b) anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S.;
 - c) minore vetustà dei giochi proposti (si considera l'età media);
 - d) qualora dopo i criteri sopra indicati vi fossero operatori a parità di punteggio sarà considerato prioritario il numero di protocollo in arrivo assegnato all'istanza pervenuta a mezzo pec.
 6. Nel caso di più istanze per la stessa area relativa alla tipologia per luna park, di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b) l'ufficio competente forma una graduatoria, sulla base dei criteri elencati al precedente comma 5, i cui valori e modalità di attribuzione del punteggio vengono individuati nell' avviso di cui all'art. 6, comma 1.
 7. Per le tipologie di spettacolo viaggiante, l'Amministrazione comunale esclude i gestori che, in occasione di precedenti concessioni di aree, hanno commesso grave negligenza nel mantenimento dell'area, nel pagamento del dovuto, nell'esercizio dell'attività, che hanno maturato debiti nei confronti dell'Amministrazione o che siano incorsi nelle sanzioni di cui al seguente art. 14.

ART. 8 - MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AREE

1. L'esito delle operazioni descritte al precedente articolo 7, la graduatoria redatta e il conseguente elenco dei potenziali concessionari sono approvati con determinazione del Responsabile del Settore competente entro quindici giorni dalla data di scadenza della

presentazione delle istanze mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune con valore di notifica per tutti gli interessati.

2. L'individuazione dei potenziali concessionari è altresì comunicata a mezzo di posta elettronica certificata agli stessi, i quali fanno pervenire formale accettazione dell'area assegnata nel termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione; in caso contrario sono considerati rinunciatari e si procede all'assegnazione dell'area al richiedente che segue.
3. Analogamente, si procede all'assegnazione dell'area al richiedente che segue nel caso in cui il gestore potenziale concessionario non produce, nei termini assegnatigli dall'ufficio competente, tutta la documentazione richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o non provvede ai pagamenti necessari.
4. Se è accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese dal gestore potenziale assegnatario in sede di istanza, l'ufficio competente lo esclude e assegna l'area al richiedente che segue, provvedendo anche alla comunicazione all'autorità giudiziaria, per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. Si applica inoltre la sanzione prevista dall'art. 14, comma 8.
5. Ad ogni assegnatario, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta, verrà rilasciata, dal Responsabile del settore competente, regolare autorizzazione.
6. L'autorizzazione prevede anche le limitazioni orarie all'esercizio dell'attività così come previste nella deliberazione della Giunta di cui all'articolo 4.
7. Il provvedimento amministrativo di concessione dell'area è rilasciato dal Responsabile del Settore competente, previo pagamento del canone unico patrimoniale, secondo il regolamento vigente e previa prestazione della garanzia e polizze di cui all'articolo 11.
8. È vietata l'occupazione delle aree da parte dei gestori prima dell'emissione del provvedimento di concessione di suolo.
9. La concessione delle aree per spettacoli viaggianti è rilasciata solo per le aree identificate con le modalità descritte al precedente articolo 4. Non possono, pertanto, trovare allocazione attrazioni dello spettacolo viaggiante in aree comunali differenti da quelle appositamente individuate dalla Giunta con la deliberazione di cui al citato articolo 4.
10. Nel caso di rinunce pervenute dopo la formale accettazione di cui al comma 2, se non adeguatamente motivate da cause non dipendenti dal gestore, il rinunciatario è comunque tenuto al pagamento del canone unico patrimoniale e si applica inoltre la sanzione prevista dal successivo articolo 14, comma 7.
11. È considerato rinunciatario anche il gestore che senza giustificato motivo non provvede all'integrale pagamento del canone unico patrimoniale.
12. La concessione non è cedibile a terzi. È vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, delle aree assegnate.
13. Contestualmente alla consegna dell'area al gestore concessionario, è redatto un verbale di presa in consegna nel quale sono riportati eventuali rilievi o prescrizioni.

ART. 9 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La concessione dell'area non costituisce titolo abilitativo all'esercizio sulla medesima dell'attività dello spettacolo viaggiante, per l'avvio della quale è necessario il rilascio, ad ogni assegnatario, di regolare autorizzazione temporanea per lo svolgimento dell'attività.
2. Il titolo autorizzativo, rilasciato dal Responsabile del Settore competente, è subordinato, oltre alla documentazione indicata nei precedenti artt. 3 e 7 alla presentazione di:
 - a) ricevuta attestante il pagamento del canone unico patrimoniale;
 - b) copia attestante il versamento del deposito cauzionale;
 - c) collaudo annuale, ovvero dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità, oppure fotocopia del "libretto dell'attività", sul quale vengono riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;
 - d) attestazione di corretto montaggio dell'attrazione a firma del gestore, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 3 del DM 18/05/2007, oppure da professionista abilitato;
 - e) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato;
 - f) relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, con indicazione delle misure di valutazione e contenimento dei rischi, necessarie alla salvaguardia dei partecipanti, in caso di allocazione di attrazioni presso un'area con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone. La relazione tecnica deve essere comprensiva di planimetria, relativa all'area interessata, con la dettagliata descrizione delle dimensioni in metri quadri delle attrazioni e degli spazi adiacenti a servizio delle stesse.

ART. 10 - PICCOLE ATTRAZIONI A FUNZIONAMENTO SEMPLICE

1. Nell'ambito dell'area di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) può essere consentita, nei limiti degli spazi disponibili, l'installazione di "piccole attrazioni a funzionamento semplice" secondo le modalità previste dall'art. 6 del presente regolamento.
2. L'installazione delle piccole attrazioni a funzionamento semplice può essere consentita tenuto conto dei seguenti criteri e condizioni:
 - a) la richiesta di installazione deve essere presentata a corredo dell'istanza relativa all'attrazione principale;
 - b) devono essere registrate a nome di un assegnatario di concessione per l'installazione di attrazione per l'anno in corso;
 - c) il richiedente deve far pervenire tutta la documentazione prevista dagli artt. 3 e 7 del presente regolamento;
 - d) devono essere installate nell'ambito della superficie d'ingombro dell'attrazione principale o nell'area di pertinenza della stessa sempre che non creino intralcio per la pubblica

incolumità, per la viabilità, per la collocazione e la funzionalità delle attrazioni di altri concessionari;

- e) non devono occupare una superficie superiore a 3 mq;
- f) ogni esercente, indipendentemente dal numero di attrazioni possedute, potrà installare soltanto una piccola attrazione a funzionamento semplice.

3. L'installazione delle piccole attrazioni a funzionamento semplice non possono essere oggetto di valutazione ai fini dell'anzianità di frequenza essendo connesse all'attrazione principale.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ CIVILE E GARANZIE RICHIESTE

1. I gestori concessionari di aree comunali sono responsabili degli eventuali danni a persone, animali o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza diretta o indiretta dell'installazione delle attrazioni o del loro montaggio e smontaggio o dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune. I gestori, pertanto, presentano, anteriormente all'adozione del provvedimento di concessione ed entro cinque giorni dall'apposita richiesta dell'ufficio competente, la polizza di responsabilità civile prevista al precedente articolo 3, comma 2.
2. I gestori, inoltre, nel medesimo termine di cui al comma 1, prestano apposita garanzia per eventuali danni a piazze, strade, strutture e attrezzature presenti nell'area in concessione, a garanzia del ripristino delle condizioni originarie dell'area, attraverso il deposito di una cauzione presso la tesoreria comunale. La garanzia è svincolata dall'ufficio competente dopo il termine della concessione, accertata l'inesistenza di danni nell'area concessa.
3. Gli importi della garanzia di cui al comma 2 sono stabiliti tenendo conto della estensione delle aree e della loro conformazione, della tipologia delle attrazioni e degli adempimenti eventualmente imposti ai gestori e vengono indicati nell'avviso pubblico.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Oltre al rispetto delle norme e delle altre disposizioni del Regolamento, il gestore concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a) ottemperare alle disposizioni indicate nell'autorizzazione e nell'atto di concessione rispettando le date di inizio e fine della concessione ed osservando gli orari ivi specificati;
 - b) utilizzare l'area esclusivamente secondo quanto previsto nell'autorizzazione e nell'atto di concessione, rispettandone le prescrizioni, e limitatamente alla superficie concessa;
 - c) provvedere al ritiro della concessione e dell'autorizzazione prima dell'inizio dell'attività;
 - d) rispettare tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi, mobilità e viabilità, edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale, oltre alle norme igienico-sanitarie, ambientali e paesaggistiche, di rispetto della quiete pubblica e le ulteriori

prescrizioni eventualmente impartite dalle autorità competenti per motivi di pubblico interesse;

- e) rispettare i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico per la zona di riferimento ovvero quelli fissati nelle eventuali autorizzazioni in deroga;
 - f) mantenere in condizioni di decoro, in perfetta efficienza e funzionalità le attrazioni;
 - g) ottemperare alle seguenti prescrizioni per la salvaguardia del verde pubblico e delle alberature cittadine:
 - non danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti, fioriture, arredi, manufatti vari ed eventuali impianti tecnologici presenti nelle aree interessate,
 - non depositare prodotti vari nocivi e/o tossici, scaricare acque di lavaggio, olio o prodotti chimici vari o installare dispersori di terra di impianti elettrici in prossimità delle radici degli alberi;
 - h) osservare la massima pulizia e decoro dell'area concessa, attenendosi alle disposizioni vigenti in tema di rifiuti e raccolta differenziata;
 - i) collocare i mezzi tipo caravan/abitazione nelle aree indicate dall'Amministrazione comunale;
 - j) installare sull'area concessa solo le attrazioni previste nel provvedimento di concessione, posizionandole in maniera da non danneggiare in alcun modo le superfici concesse, in particolare la pavimentazione di piazze o altri spazi e da non ostacolare la visibilità di segnaletica verticale o orizzontale;
 - k) mantenere e far tenere ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari, e degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e di eventuali altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;
 - l) osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di pubblicità e affissioni e di occupazione di suolo, con il regolare pagamento dei relativi imposte, diritti e canoni;
 - m) rispettare tutte le ulteriori limitazioni e prescrizioni imposte nel provvedimento autorizzativo.
2. Sono a totale carico del concessionario gli adempimenti e le spese per eventuali allacci temporanei e le spese per i consumi idrici ed elettrici, così come tutte le altre spese relative all'atto di concessione.
3. È fatto obbligo al concessionario adottare tutte le cautele necessarie per garantire l'assoluta incolumità dei visitatori.

ART. 13 - RICONSEGNA DELLE AREE

1. Il concessionario, al termine della concessione, restituisce l'area libera da ogni struttura e installazione e del tutto pulita e l'ufficio competente, dopo aver accertato, anche con il supporto di altri uffici, che tutto sia in regola, autorizza lo svincolo della garanzia prestate dal concessionario ai sensi del precedente articolo 11.
2. Nel caso, invece, di danneggiamento o di mancata pulizia dell'area l'ufficio competente richiede l'incameramento della garanzia di cui all'articolo 11, comma 2, senza preventiva escussione del concessionario, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

3. Se l'occupazione si prolunga oltre il periodo concesso è dovuto il pagamento del canone unico patrimoniale per ogni giorno di occupazione effettivamente realizzato, oltre al pagamento della sanzione prevista al successivo articolo 14, comma 9, salvo che le operazioni di sgombero dell'area non si prolunghino per motivate cause del tutto indipendenti dalla volontà degli esercenti.

ART. 14 - REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE E ALTRE SANZIONI

1. L'ufficio competente ha facoltà in qualsiasi momento di revocare la concessione per ragioni di sicurezza e ordine pubblico o in caso di eventi eccezionali e imprevedibili per i quali l'Amministrazione ha necessità di disporre dell'area concessa.
2. In caso di revoca, il concessionario ha titolo a recuperare i canoni e i tributi versati, limitatamente al periodo di mancata utilizzazione dell'area, senza corresponsione di interessi. È esclusa comunque qualsiasi altra forma d'indennizzo.
3. L'ufficio competente dichiara in qualsiasi momento la decadenza dalla concessione e dispone la conseguente immediata cessazione dell'esercizio dell'attività, se già avviata, nei seguenti casi:
 - a) mancata occupazione dell'area concessa entro il termine di sette giorni dalla data di decorrenza della concessione, salvo che sussistano imprevisti e gravi motivi non imputabili al concessionario;
 - b) accertamento, successivamente all'inizio della concessione, della non veridicità delle dichiarazioni rese;
 - c) inosservanza delle leggi, dei regolamenti comunali e delle prescrizioni igienico-sanitarie, violazione degli obblighi di cui all'articolo 12 o di tutte le altre condizioni e prescrizioni indicate nell'atto di concessione;
 - d) cessione a terzi della concessione oppure sub-concessione non autorizzata dall'ufficio competente;
 - e) occupazione dell'area con attrazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle per cui l'area è stata concessa, fatta salva la possibilità di ottenere l'autorizzazione alla sostituzione di attrazioni con altre equivalenti, rilasciabile dall'ufficio competente in caso di accertata impossibilità di disporre dell'attrazione originaria per cause non dipendenti dal gestore;
 - f) utilizzi impropri dell'area concessa.
4. Nel caso di dichiarazione di decadenza, l'area può essere assegnata ad altri richiedenti, senza che il concessionario decaduto possa avanzare diritti di sorta, anche in ordine al canone versato.
5. Il concessionario decaduto è escluso da assegnazioni di aree ai sensi del presente regolamento per l'annualità successiva nei casi di cui al comma 3 lettera a), per le tre annualità successive nei casi di cui al comma 3 lettere b) e d) e per le due annualità successive nei casi di cui alle altre lettere del comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera b), l'ufficio competente provvede anche alla comunicazione all'autorità giudiziaria, per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.
7. La sanzione dell'esclusione dall'assegnazione di aree per l'annualità successiva si applica anche nei casi previsti dall'articolo 8, commi 3, 10 e 11.
8. La sanzione dell'esclusione dall'assegnazione di aree per le tre annualità successive si applica anche nel caso previsto dall'articolo 8, comma 4.
9. Nel caso di occupazione di una delle aree di cui al presente regolamento in assenza di concessione o di ingiustificato prolungamento dell'occupazione dell'area concessa dopo la scadenza della concessione, si applica la sanzione di euro 500,00 per ogni giorno di occupazione senza titolo, oltre al pagamento dell'ulteriore canone unico patrimoniale, e la sanzione dell'esclusione dall'assegnazione di aree per le tre annualità successive.

ART. 15 - INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE SU AREE PRIVATE

1. L'installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante su aree private e con possibilità di fruizione al pubblico è autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle norme del presente Regolamento nonché nel rispetto degli altri atti, piani e regolamenti comunali.
2. Il richiedente dovrà presentare al Comune un'istanza che rechi l'assunzione di responsabilità diretta ed incondizionata per qualsiasi danno che possa essere causato all'area privata con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, allegando la documentazione di cui agli artt. 3 e 7.
3. All'istanza dovrà essere allegata, altresì, una dichiarazione – sottoscritta dal proprietario dell'area sulla quale dovrà avvenire l'installazione – da cui risulti la volontà di permettere l'installazione medesima e con cui si sollevi il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni subendi. Il proprietario dell'area dovrà altresì assumersi la responsabilità della rimessa in pristino dello stato dei luoghi, in concorso con il richiedente dell'autorizzazione.
4. La compatibilità dell'area per l'installazione di dette attività sotto il profilo urbanistico, edilizio, e ambientale è attestata, entro quindici giorni dalla richiesta dal Responsabile del settore competente.

ART. 16 - INSTALLAZIONE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI

1. In occasione di manifestazioni inserite nel calendario delle manifestazioni, approvato con apposita Deliberazione di Giunta comunale, può essere autorizzata l'installazione di singole attrazioni. In tal caso l'organizzatore della manifestazione dovrà formulare richiesta anche per il singolo esercente dello spettacolo viaggiante entro 15 giorni prima dell'inizio dell'evento.

2. L'installazione sarà autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché delle norme del presente Regolamento previa acquisizione di tutti i necessari pareri rilasciati dagli uffici competenti.
3. Le singole attrazioni dovranno essere rappresentate in una planimetria, redatta da tecnico abilitato, con indicazione dell'esatta ubicazione nonché dettagliata descrizione delle dimensioni in metri quadri dell'attrazione. Le singole attrazioni dovranno, altresì, essere rappresentate e descritte nella relazione tecnica relativa alla suddetta manifestazione da presentare agli Uffici competenti.
4. I singoli esercenti dovranno presentare la documentazione prevista dai precedenti artt. 3 e 7.
5. Il rilascio dell'autorizzazione nell'ambito di manifestazioni, prevista dal presente articolo, non avrà rilevanza ai fini dell'anzianità.

ART. 17 - AREA DESTINATA ALLO STAZIONAMENTO DEI CARAVAN / ABITAZIONE

1. Lo stazionamento dei mezzi tipo caravan/abitazione a seguito dello spettacolo viaggiante è consentito nelle aree indicate e per il periodo di tempo stabilito dall'Amministrazione comunale.
2. Nell'istanza di partecipazione gli esercenti dello spettacolo viaggiante devono dichiarare il numero di caravan o case mobili a seguito, con le relative misure di ingombro, la tipologia e le targhe.
3. L'elenco completo dei mezzi a seguito dello spettacolo viaggiante verrà trasmesso al Settore IV° "Polizia Municipale e Protezione Civile" per gli adempimenti di competenza.
4. Gli esercenti dello spettacolo viaggiante sono obbligati a mantenere in condizioni di decoro l'area destinata allo stazionamento dei mezzi, attenendosi alle disposizioni vigenti in tema di rifiuti e raccolta differenziata. Per eventuali danneggiamenti o mancata pulizia dell'area l'ufficio competente richiede l'incameramento della garanzia di cui all'articolo 11, comma 2, senza preventiva escussione del concessionario, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
5. Tutti gli allacci alle utenze necessarie sono ad esclusivo carico dell'esercente.
6. Gli esercenti dello spettacolo viaggiante che occupano temporaneamente le aree indicate per lo stazionamento dei caravan e delle abitazioni mobili sono tenuti al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di Polizia Urbana e di attività rumorose.

CAPO III - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune di Levanto, sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione di I livello Disposizioni Generali, sotto sezione di II livello Atti Generali – Regolamenti.

ART. 19 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente adeguato alle modificazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
3. Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore al compimento di un periodo di deposito, presso la Segreteria Comunale, della durata di 10 giorni da effettuare successivamente all' esecutività della deliberazione di approvazione della presente disciplina, abrogando tutte le altre disposizioni con questo incompatibili.

ART. 20 – NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le aree disponibili per l'installazione di attività di spettacolo viaggiante saranno individuate, con le modalità sopra riportate all'articolo 4, alla scadenza del periodo di giacenza dello stesso così come la pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo 6.